

Roma, 10 febbraio 2005
Prot. 88

CIRCOLARE N. 27 / 2005
AGLI ENTI ASSOCIATI

FR/

FISCO
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO

La gestione del rimborso Iva.

A partire dal **1° febbraio 2005** e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (1° agosto 2005 se cartacea e 31 ottobre 2005 se telematica) è possibile presentare la richiesta di rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2004. La richiesta avviene tramite la compilazione e la presentazione del modello VR/2005 (reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it nella sezione "modulistica").

E' importante precisare che il rimborso compete solo se il credito risultante dal rigo VR3 del modello è di importo superiore ad euro 2.582,28 (pari a 5.000.000 delle vecchie lire). Una volta verificata questa prima condizione, il rimborso (rigo VR4) può anche essere chiesto per un importo inferiore. Il limite di euro 2.582,28 sopra indicato non vale:

- nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito.
- nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel trienni (vedi successiva lettera H).

LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il modello va presentato in duplice esemplare direttamente al concessionario della riscossione competente territorialmente. E' importante tenere presente che il modello VR vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in esso indicati e pertanto, sono considerati validi i modelli presentati entro 90 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale IVA ovvero di quella unificata.

Il modello di richiesta di rimborso deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale ed è presentato al concessionario della riscossione **in due esemplari, entrambi sottoscritti (con firma leggibile) in originale.**

I CASI DI RIMBORSO

La richiesta di rimborso non può avvenire ogni qualvolta dalla dichiarazione annuale emerge un credito Iva, bensì occorre che si verifichino le particolari situazioni che di seguito si riportano.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">A. cessazione attivitàB. aliquota mediaC. operazioni non imponibiliD. acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricercheE. operazioni non soggette all'imposta (art. 7)F. condizioni previste dall'art. 17, comma 2G. esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoliH. minor eccedenza detraibile nel triennio |
|---|

A) Cessazione di attività

Tale caso riguarda i contribuenti che nel corso dell'anno 2004 hanno cessato l'attività. All'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

B) Aliquota media

E' il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate maggiorata del 10%. Nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare ai fini del calcolo sono esclusivamente le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art. 74, commi 7 e 8 nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati. Le operazioni passive da considerare, invece, sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta. Nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili mentre tra gli acquisti vanno comprese anche le spese generali.

N.B. Secondo la Corte di Cassazione (vedi sentenza n. 15224 del 06.08.2004) il rimborso dell'Iva non è possibile in caso di mancanza di operazioni attive nel periodo d'imposta in quanto le stesse non possono essere equiparate ad operazioni con aliquota zero.

C) Operazioni non imponibili

Si tratta in questo caso dei soggetti che hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 (cessioni all'esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del DPR 633/1972, nonché le operazioni non imponibili indicate negli articoli 40, comma 9 e 58 del D.L. 331/93, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2004. Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore.

Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell'Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art. 74-ter (vedasi la R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995.

Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei rigli VE39 e VE40 del modello annuale di dichiarazione IVA.

D) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche

Tale ipotesi di rimborso è limitata all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

In relazione all'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili è stato precisato che:

- il rimborso compete sia relativamente agli acquisti registrati nel 2004 sia agli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24, ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi;
- il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria

- il rimborso compete per gli acquisti di immobili nonché per le spese di manutenzione sugli stessi effettuate dalle società di gestione del risparmio con le modalità e i termini ivi stabiliti.

E) Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)

Possono richiedere il rimborso i contribuenti che hanno effettuato nel **2004** prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7 del DPR 633/1972. Si tratta delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.

Al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre considerare in aggiunta alle predette operazioni dell'art. 7 anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 nonché le operazioni di cui agli articoli 40, comma 9 e 58 del D.L. 331/93. Inoltre, si avverte che l'esatto ammontare delle operazioni "fuori campo" di cui al citato art. 7, non soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, (secondo i criteri di cui all'art. 6).

F) Condizioni previste dall'art. 17, comma 2

La casella 6 va barrata dagli operatori non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA. Si precisa che con provvedimento 7 agosto 2002, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27 agosto 2002, è stato individuato l'ufficio di Roma 6 come competente per la gestione dei rapporti con i soggetti identificatisi direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter. Pertanto, le richieste di rimborso mediante il modello VR dei predetti soggetti non residenti devono essere presentate presso il Concessionario della Riscossione di Roma.

G) Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli

L'ultima ipotesi di rimborso prevista riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'art.8, primo comma, dell'art. 38- quater e dell'art. 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.

Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'IVA (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2004 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale.

L'importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.

H) Minor eccedenza detraibile nel triennio

Il rimborso dell'IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (**2002-2003-2004**) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori ad euro 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24). In pratica il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'IVA computati in detrazione con riferimento ai due anni precedenti (da riportare rispettivamente ai righe **VR6 e VR7** del modello):

ANNO 2002	l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX4 o al corrispondente rigo del quadro RX di UNICO e gli importi indicati al rigo VL22 della dichiarazione IVA/2004 relativa all'anno 2003, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall'IVA.
ANNO 2003	l'importo è quello risultante dalla differenza tra l'IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX5 o al corrispondente rigo del quadro RX di UNICO e gli importi da indicare al rigo VL22 della dichiarazione IVA/2005 relativa all'anno 2004, per la sola parte riguardante le compensazioni effettuate nel modello F24 con tributi diversi dall'IVA.

Il contribuente che chiede il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio può anche richiedere il rimborso dell'Iva assolta all'acquisto di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, a condizione che l'imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso nella sezione 3.

LE GARANZIE

Per ottenere il rimborso il contribuente deve prestare delle garanzie (fidejussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio. In alcuni casi, riportati nella tabella che segue, non è necessario presentare la garanzia.

CASI DI ESONERO	NOTE
coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad euro 5.164,57	<ul style="list-style-type: none"> • Il limite va riferito all'intero periodo d'imposta e non alla singola richiesta di rimborso
coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati.	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini della verifica del 10% si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la richiesta
le imprese cosiddette "virtuose", ossia quelle imprese che soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilità specificatamente indicate nell'art. 38 bis, 7° comma e seguenti	<ul style="list-style-type: none"> • Tali soggetti devono presentare, unitamente alla richiesta di rimborso, la dichiarazione sostitutiva prevista alla lettera c) del predetto comma 7, dell'art. 38 bis
i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 258.228,40	<ul style="list-style-type: none"> • Tale limite va riferito a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d'imposta • All'erogazione dei rimborsi richiesti dai curatori dei contribuenti falliti o sottoposti a procedure concorsuali provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare
i soggetti indicati nell'art.8 del D.L. 25 settembre 2001, n.351 convertito in legge 23 novembre 2001, n.410, recante disposizioni di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare	

